

**All. A all'atto n. 5387/3542 di rep. notaio Mattia Masperi****STATUTO ASSOCIATIVO**

L'associazione è stata costituita il 30 settembre 1989 come risulta dall'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di Salò il 12 ottobre 1989 al n. 1123.

ART. 1 - Denominazione

Nella circoscrizione territoriale della sezione di VOBARNO dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominato "Codice del Terzo settore" e successive modifiche, un'associazione ente del Terzo denominata:

"NUCLEO VOLONTARI A.N.C. VALLE DEL CHIESE ODV"

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Roè Volciano in via Monte Covolo, 27, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ART. 2 - Elementi giuridici

L'Associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 28.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi:

- a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità
- b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio;
- c) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, nell'ambito del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione, prevenzione e soccorso.
- d) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

- f) l'erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;
- g) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, l'Associazione può, tra le altre attività, effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interesse in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- b) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso ed il trasporto sanitario mediante autoambulanza o veicoli opportunamente attrezzati ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altre realtà a livello nazionale.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizione anche temporanea di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare i servizi di mutualità.

ART. 5 – Attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – Il Volontario

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro, anche indiretto.

Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario conformemente a quanto disposto dall'art. 17 c. 3 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore". L'Associazione potrà tuttavia assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 7 - Divieto distribuzione di utili

La Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione prevede, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ART. 8 - Iscrizione degli associati

Possono essere associati all'Associazione tutti coloro che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea e che abbiano ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo come da regolamento interno.

L'esercizio del diritto di voto dei soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, verrà esercitato dai propri genitori.

Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Per essere iscritti occorre essere in possesso di principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. Gli associati si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Associazione.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

L'iscrizione degli associati avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, comunica al richiedente la decisione di ammissione o il diniego, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Gli associati possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

L'associazione può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Associazione, non partecipando agli organi sociali della stessa.

ART. 9 - Diritti degli associati

I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali;
- f) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- g) frequentare i locali dell'associazione;
- h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 10 - Doveri degli associati

I doveri degli associati sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

ART.11 - Perdita qualifica di associato

Le qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti b) e c) è del Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di associati per decadenza coloro che vengono a trovarsi in una situazione di inadempienza ai doveri di cui al precedente art. 10.

Perdono la qualità di associati per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione.

Perdono la qualità di associati per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'assemblea stessa.

L'Associato sottoposto a provvedimenti, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive e proporre reclamo al Consiglio Direttivo per il riesame del provvedimento.

ART.12 - Entrate e assenza scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote degli associati;
- b) da contributi di privati;
- c) da contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- a) proventi derivanti dalla cessione di beni e prestazioni servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

ART. 13 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario della Associazione comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

ART.14 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente medesimo, derivanti da titoli pubblici e privati; da lasciti in generale, legati o donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Esso si compone:

- a) di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari ad Euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;
- b) di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART.15 – Gli organi dell'associazione

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) la Commissione di controllo e, se richiesto, l'Organo di Controllo e/o il Revisore.
- Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.16 – L'assemblea

L'assemblea degli Associati si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro volontario avente diritto di voto, il quale, oltre al proprio voto, potrà essere portato fino ad un massimo di 2 deleghe.

Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo Ispettorato regionale ANC competente per territorio.

ART.17 – Modifica dello Statuto e scioglimento dell'ente

Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'ente possono essere presentate all'assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ART.18 – Convocazione assemblea

L'assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'assemblea con diritto di voto gli associati in regola con il versamento delle eventuali quote associative e che siano iscritti da almeno sei mesi.

Le riunioni dell'assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

ART. 19 – Compiti dell'assemblea

I compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti;

- c) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- d) approvare e modificare l'ammontare delle eventuali quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- e) approvare le linee programmatiche della Associazione;
- f) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- h) eleggere l'Organo di Controllo, il Revisore o l'eventuale Commissione di Controllo;
- i) approvare le modifiche allo statuto e atto costitutivo;
- j) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare lo scioglimento;
- m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ART. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da cinque componenti. Esso può cooptare tra i soci altri tre membri in qualità di esperti, con solo voto consultivo, i membri eletti hanno diritto ad un solo voto, non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso, anche con mezzi telematici da inviare a tutti i componenti otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o e-mail con un preavviso di 12 ore.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere il Presidente;
- b) nominare il segretario, il tesoriere ed eventuali coordinatori di settore;
- c) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- d) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessaria urgenza;
- e) nominare il componente del collegio arbitrare;
- f) predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- g) eseguire i deliberati dell'assemblea;
- h) redigere le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi rego-

lamento organizzativo necessario al buon funzionamento dell'Associazione;

i) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione ivi compresi l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilire le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

j) ratificare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

k) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

l) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11;

m) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;

n) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

o) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

p) tenere, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute del Consiglio Direttivo determina la decadenza della carica.

ART. 22 - Delibera Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quanto si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

ART. 23 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea per la rielezione entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 24 - Il Presidente

Il ruolo di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con l'Associazione o sue articolazioni a qualsiasi livello.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nel primo Consiglio Direttivo.

Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare in parte o intera-

mente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

ART. 25 - La Commissione di controllo, l'Organo di Controllo e il Revisore

L'Assemblea elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dagli artt.30 e 31 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017 una Commissione di controllo composta da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. La commissione dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, la commissione potrà essere affiancata da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

La commissione si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri della commissione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. La commissione delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo e la commissione di controllo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dai sopra citati artt.30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, l'Organo di Controllo o il Revisore legale, anche monocratici, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui ai citati artt.30 e 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

In alternativa al comma precedente, l'assemblea, potrà demandare il controllo legale alla rete associativa di riferimento alla quale l'associazione aderisce.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo o del Revisore, la commissione di controllo cessa la propria attività.

La commissione di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

La commissione di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli Associati.

ART. 26 - Delibere assembleari in più postazioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più postazioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ART. 27 - Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'Associazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'Anc, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato Anc (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nel-

le more dell'approvazione, la o.v. non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1 comma.

In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

ART. 28 – Uso dell'uniforme ANC

L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Associazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti all'Odv non possono indossare l'uniforme Anc.

Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

ART. 29 – Devoluzione del patrimonio

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri organismi dell'ANC secondo la disposizione del Codice Civile e conformemente a quanto disposto dall'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile con il Codice civile.

F.to MARTINUZZI GIACOMO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (L.S.)